La seduta inizia alle 18:40

Il Sindaco invita il Segretario Comunale, dott. Ugo Castelli, a procedere all'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Paganelli Donatella – Sindaco presente

Giulioni Christian presente

Busetto Luisa presente

Ceccaroli Domenico Savio presente

Mauri Mattia presente

Galli Marco presente

Annibali Mauro presente

Fedrighelli Francesca presente

Pretelli Alexo assente

Grandicelli Giorgio presente

Falconi Michele assente

Constatato il numero legale dei presenti, il Sindaco dichiara valida ed aperta la seduta nominando quali scrutatori nelle persone dei consiglieri Fedrighelli Francesca, Galli Marco e Giorgio Grandicelli.

PUNTO N. 1 — APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

PAGANELLI — SINDACO. Si pone in votazione il punto.

Posta in votazione la delibera, il consiglio comunale approva ad unanimità

PUNTO N. 2 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO

PAGANELLI — SINDACO. Tra le comunicazioni del sindaco c'è questa relazione della Corte dei Conti che vi devo leggere. Nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2015, composta dai magistrati: presidente di sezione Teresa Bica - presidente, consigliere Andrea Liberati – componente, primo referente Marco Di Marco – componente relatore. Legge 266/2005 rendiconto 2012, comune di Montecalvo in Foglia, 2.767 abitanti, visto l'art. 100 comma secondo della Costituzione, premesso, come noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione e di rendiconti degli enti locali intestato dall'art. I comma 166 e segg. legge 266/2005 alle sezioni regionali della Corte dei Conti, è stata significativamente incisa Decreto Legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7.12.2012 n. 214, che in uno, ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione per un verso mediante introduzione di nuovi istituti e peraltro mediante il rafforzamento di quelli già esistenti, anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sull'adozione delle misure correttive. Rilevano in questa prospettiva il novellato art. 148 TUEL, soprattutto ai fini che ne occupano il nuovo art. 148 bis, a mente del quale le sezioni regionali di controllo della corte dei conti esaminano i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. I commi 166 e segg. della legge 23.12.2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dall'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 sesto comma della costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di preindicare anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari dell'ente, precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche partecipazioni società controllata ed alle quali è affidata la gestione dei servizi pubblici per la collettività locale ed i servizi strumentali all'ente. Per ciò che attiene le misure correttive ed il successivo cosiddette monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 bis dispone inoltre che l'accertamento di squilibri economico finanziari della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 giorni dalla pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento, prevedendosi, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, ovvero in caso di esito negativo, che è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria. La corte costituzionale, sentenza n. 60 del 5.04.2013, ha peraltro evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla corte dei conti e la previsione in favore delle sezioni regionali di controllo, di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibili con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione, posto che i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e segg. Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, assoluto principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra carta fondamentale e rinvengono fondamento nelle peculiari funzioni di presidio assolto dalla corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico. Siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi, già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, ed in maniera univoca ribadito dal giudice delle leggi, corte costituzionale 9 febbraio 2001 n. 37 e 7 giugno 2007 n. 179. Ne consegue l'opportunità di segnalare all'attenzione degli enti anche irregolarità non gravi e criticità che pur idonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio. Così ricostruiti, il quadro normativo di riferimento e le finalità del presente controllo, si illustrano gli esiti delle verifiche svolte, precisandosi peraltro che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva. Considerato l'esame della relazione sul rendiconto 2012 redatta dall'organo di revisione ai sensi dell'art. I comma 166 e segg. della legge 23.12.2005 n. 266, non ha evidenziato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 bis TUEL prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento. Non di meno sono emersi profili critici che, anche in seguito all'esito del contraddittorio, vengono di seguito specificati. Risultato amministrazione. I risultati di amministrazione del periodo 2009/2012 presentano il seguente andamento: risultato di amministrazione 2009 88.656,84 di cui vincolato 5.761,73, non vincolato 82.895,11; risultato di amministrazione 2010 87.193,31 di cui vincolato 6.326,15, non vincolato 80.867,16; risultato 2011 25.945,71 di cui vincolato 4.807,83, non vincolato

21.137,88; risultato di amministrazione 2012 8.191,88 di cui vincolato 5.194,25, non vincolato 2.997,63. Con specifico riferimento al risultato 2012, il magistrato incaricato dell'istruttoria rilevava la presenza di residui attivi ultra quinquennali di parte corrente per euro 37.501,44. In particolare i residui conservativi sul titolo I ammontavano a \in 18.281,44 ed erano ampiamente superiori al risultato di amministrazione non vincolato. Nella nota dell'11 agosto 2014, in relazione a specifiche richieste istruttorie, l'amministrazione precisava: di aver applicato l'intero avanzo disponibile accertato con il consuntivo 2012 al bilancio di previsione dell'esercizio 2013, non trovandosi in relazione al divieto di cui all'art. 187 comma 3 bis TUEL, in anticipazione di tesoreria e non avendo fatto uso di somme a specifica destinazione per impegni di parte corrente; di aver introitato tutti i residui ante 2008. Residui attivi in conto capitale: dalle verifiche ufficiose condotte dal magistrato emergeva che nel conto di bilancio 2012 sono conservati al titolo IV entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale, da riscossione di crediti i seguenti residui attivi provenienti dalla gestione residui: categoria di risorsa, alienazione di beni immobili, alienazione di fabbricati per euro 132.000,00, alienazioni di terreni per 168.000,00 euro, trasferimenti di capitali dalla regione, assegnazione nel campo del territorio dell'ambiente 300.000,00, contributo regionale per finanziamento spese di investimento 58.538,60. Totale 658.538,60. In specifiche richieste riscontro a istruttorie. l'amministrazione comunale riferiva che con deliberazione di giunta comunale n. 131/2010 il comune di Montecalvo in Foglia aveva partecipato ad un bando regionale per la concessione di un contributo per il recupero di una struttura destinata ad interventi nel settore sociale. Sulla base di quanto comunicato dall'ente e di ulteriori accertamenti ufficiosi, è emerso che l'intervento di recupero, spesa prevista € 600.000,00, era finanziato per il 50% con il contributo regionale e per il restante 50% con proventi derivanti da alienazioni patrimoniali. Tutte le predette entrate sono state accertate nell'esercizio 2010. Il finanziamento regionale è stato concesso con decreto 62/2012. Nessuna informazione, invece, è stata fornita con riferimento allo stato delle procedure di alienazione immobiliare. svalutazione crediti. Della presenza di residui attivi del titolo I, risalente ad esercizio precedente al 2008, si è già detto al precedente punto n. 1. A fronte di tali residui non risulta alcun stanziamento sul bilancio di previsione e relativo accantonamento del conto del bilancio, a titolo di fondo svalutazione crediti. Nella nota dell'11 agosto 2014 l'amministrazione comunale riferiva di non aver proceduto all'iscrizione in bilancio di un fondo svalutazione poiché i residui ultra quinquennali avevano un elevato tasso di riscuotibilità. Gestione di cassa. Il risultato della gestione di cassa dell'esercizio 2012

differenza tra riscossione e pagamenti al netto delle operazioni di tesoreria, presenta uno squilibrio di 132.414,31 euro. La gestione di cassa degli ultimi tre esercizi è caratterizzata dal massiccio utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. Le informazioni più significative relative all'utilizzo dell'anticipazione sono riassunte nella seguente tabella: giorni di utilizzo dell'anticipazione per il 2010 216, utilizzo medio 8.274,67, entità dell'anticipazione complessiva 1.881.888,56, entità anticipazione non restituita al 31.12 94.559,97. Entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12 1.150,08. Nel 2011 giorni 213, medio 7.754,93, entità anticipazione 1.825.735,97 entità anticipazione non restituita al 31.12 112.872,32, entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12 3.733,40. Nel 2012, giorni di anticipazione 220 utilizzo medio dell'anticipazione 5.640,94, entità anticipazione complessiva non corrisposta 1.486.294,43, entità anticipazione non restituita al 31.12 245.286,63, entità delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12 4.172,56. L'entità di anticipazione non rimborsata al 31.12.2012 ha comportato il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 9 previsto dal D.M. 18.02.2013, anticipazione non rimborsata superiore al 5% delle entrate correnti. Infatti è stato accertato che al 31.12.2012 il rapporto in parola ammontava al 12,77%. Il ricordo all'anticipazione è proseguito anche per l'intero esercizio 2013. Inoltre veniva riscontrata la mancanza di procedure atte alla rilevazione della presenza e dell'utilizzo di somme a specifica destinazione. Sul punto il magistrato istruttore, rilevata una differenza tra l'importo totale dei residui attivi del titolo IV e V, il totale dei residui passivi del titolo II, ipotizzava l'avvenuto introitamento di somme vincolate. Tra gli indici rilevatori della sofferenza di liquidità veniva riscontrato anche il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4, previsto dal D.M. 18.02.2013. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente. Si riscontrava, infatti, il rapporto del 60,67%. Con riferimento alle cause della sofferenza di cassa, venivano individuati i seguenti fattori di criticità: ritardo nella riscossione del ruolo ordinario Tarsu a fronte di accertamenti per € 250.000,00, non era stata effettuata alcuna riscossione di competenza, scarsa capacità di riscossione dei residui attivi Tarsu, a fine esercizio restavano da riscuotere inclusi residui da competenza € 630.237,83. Scarsa capacità di riscossione dei residui attivi del titolo IV, sistematica applicazione dell'avanzo di amministrazione, avanzo applicato nel 2010 € 82.895,11, avanzo applicato nel 2011 € 86.201,76. Nella nota dell'11.08.2014 l'amministrazione comunale riferiva che la causa principale dello squilibrio di cassa era dovuto al ritardo con cui avvengono le

riscossioni del titolo I, entrate tributarie, ed i trasferimenti erariali. Inoltre veniva precisato che le riscossioni del ruolo ordinario Tarsu 2012 ammontano ad oggi ad ϵ 216.047,84, gran parte dei residui Tarsi sono già stati riscossi ed alla data del 31.07.2014 restano da riscuoterne \in 201.284,73. Infine, per quanto riguarda la differenza registrata tra residui attivi del titolo IV e V da un lato ed i residui passivi del titolo II, dall'altro, l'ente ne attribuiva la causa all'introitamento di un trasferimento della regione Marche destinato alla messa in sicurezza del cimitero. Non veniva specificato tuttavia l'importo della somma riscossa a tale titolo. Servizi per conto di terzi. La relazione dell'organo di revisione evidenziava la presenza della voce "altre" per servizi conto terzi delle seguenti tipologie di spese: impegni, erogazioni di somme versate da enti e privati, 2011 21.000,00 e 2012 zero. Pagamenti. Erogazioni di somme versati da enti privati 15.004,35 nel 2011, zero nel 2012. Lavoro straordinario eventi calamitosi zero nel 2011, cinquemila nel 2012. Richiesta di chiarimenti in merito ai rapporti giuridici sottostanti, l'amministrazione comunale forniva un elenco di dettaglio di tutte le movimentazioni. Per quanto riguarda l'esercizio 2011 veniva riscontrata la presenza tra l'altro delle seguenti operazioni: erogazione liberale da privati per acquisto giochi per parco pubblico, trasferimenti fondi comunità montana per acquisto vestiario protezione civile, trasferimenti fondi dalla provincia per valorizzazione di centro musicale. Per quanto riguarda l'esercizio 2012 veniva specificato che i fondi per il lavoro straordinario erano stati trasferiti dalla regione Marche per gli eventi calamitosi del 2011. Servizio economale: l'esame dei servizi per conto terzi evidenziava inoltre l'assenza qualsiasi movimentazione sui capitoli anticipazione restituzione di fondi per il servizio economato, in riscontro a specifica richiesta di chiarimento l'amministrazione comunale riferiva di procedere periodicamente all'approvazione dell'elenco delle spese economali ed al successivo impegno sui vari capitoli di bilancio. Riconosceva, tuttavia, che erroneamente non aveva provveduto alla movimentazione in entrata ed in uscita delle partite di Ritenuto: la sezione pur riconoscendo l'insussistenza, nei limiti degli accertamenti svolti, di gravi irregolarità contabili, segnala all'attenzione dell'amministrazione comunale nell'ottica della sana gestione finanziaria, la presenza di alcuni profili critici in quanto potenzialmente suscettibili di pregiudicare l'equilibrio economico finanziario dell'ente negli esercizi futuri. Con riferimento alla consistenza del risultato di amministrazione 2012, il suo utilizzo nel corso del successivo esercizio 2012, si premette che la presenza di residui attivi ultra quinquennali di importo superiore all'intero avanzo di amministrazione può esporre l'ente al rischio di squilibrio in caso di inesigibilità o di insussistenza degli stessi. Anche l'organo di revisione, un

parere sulla proposta di approvazione del rendiconto 2012, evidenziava che qualora si dovessero verificare delle ulteriori insussistenze dei residui attivi, tali da comportare un risultato negativo di riaccertamento dei residui, in mancanza di un corrispondente avanzo di competenza si potrebbe registrare in un prossimo futuro un disavanzo di amministrazione. Tutto ciò, considerata l'esiguità dell'avanzo di amministrazione, per l'anno 2012. I rischi evidenziati si accentuano ove con l'applicazione dell'avanzo si intende dare copertura a nuove spese, con risorse di dubbia esigibilità. Pertanto, pur prendendo favorevolmente atto dell'intervenuta riscossione dei residui conservati al 31.12.2012, le considerazioni che precedono devono per il futuro indurre l'ente ad una maggior cautela nell'impiego dell'avanzo di amministrazione ed a subordinarne l'utilizzo alla sua effettiva realizzazione. Sotto altro profilo che l'applicazione dell'avanzo rileva amministrazione incide negativamente sulla situazione di cassa che presenta aspetti fortemente critici aggravandola ulteriormente. Infine, con il riferimento alla osservanza dei vincoli di cui all'art. 187 comma 3, divieto di applicazione dell'avanzo di amministrazione per gli enti in anticipazione di tesoreria o che fanno uso di somma a specifica destinazione, si rinvia ogni verifica all'esito di eventuali controlli sul rendiconto 2013. In merito ai residui attivi di parte capitale si evidenzia come l'accertamento delle risorse destinato al finanziamento dell'opera pubblica sia avvenuto sulla base della semplice deliberazione di approvazione del progetto preliminare, delibera di giunta municipale 131/2010. L'amministrazione comunale non ha fornito alcuna informazione relativa all'esistenza di titoli giuridici che giustificano il mantenimento nel conto del bilancio dei residui attivi del titolo IV, categoria I, alienazione dei beni patrimoniali, per un importo complessivo di ϵ 300.000,00 pari a 50% della spesa da finanziare. Sul punto è opportuno ricordare che ai sensi dell'art. 179 TUEL l'accertamento è quella fase del ciclo di gestione delle entrate con la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Ne deriva pertanto che l'accertamento del contributo regionale sarebbe dovuto avvenire successivamente alla comunicazione di concessione quindi nell'esercizio 2012. Per quanto riguarda invece le entrate da alienazioni immobiliari l'amministrazione comunale non ha fornito alcuna informazione in merito allo stato delle procedure di dismissione. In ogni caso il collegio ritiene opportuno precisare sul punto che i relativi accertamenti possono essere legittimamente registrati soltanto sulla scorta di contratti di compravendita e non anche in base a semplice delibere con cui l'ente ha manifestato la volontà

di dismettere il proprio patrimonio, programmi di alienazione. Di quanto detto, ovviamente, dovrà tenersi conto in sede di riaccertamento dei residui da effettuare in occasione dell'approvazione del prossimo rendiconto relativo all'esercizio 2014. In relazione alla mancata costituzione del fondo svalutazione crediti, il collegio ricorda che in base all'art. 6 gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti per un importo pari almeno al 25% dei residui attivi delle entrate proprie correnti, entrate tributarie ed extra tributarie, mantenuti a bilancio per un periodo superiore a cinque anni, ossia relativi agli anni 2007 e precedenti. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere inclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito elevato tasso di riscuotibilità. Poiché nella fattispecie non risulta attivata la particolare procedura prevista per l'esclusione della base di calcolo dei residui in esame, il collegio riscontra la violazione della norma di cui all'art. 6 comma 17 citazione. La gestione di cassa dell'ente era caratterizzata da un forte squilibrio, tale conclusione è comprovata dalla convergenza di una serie di elementi fattuali emersi nel corso dell'istruttoria, infatti il risultato della gestione di cassa è negativo. Inoltre risultano contemporaneamente superati i parametri di deficitarietà n. 9, anticipazione di tesoreria non rimborsata superiore al 5% rispetto alle entrate correnti, n. 4 residui passivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni di spesa correnti che in misura complementare esprimono l'incapacità dell'ente di reperire risorse sufficienti per provvedere ai pagamenti dovuti per spese di funzionamento. La criticità rilevata è direttamente collegata ai ritardi in tale difficoltà con cui l'ente provvede all'acquisizione delle risorse. Pertanto, pur prendendo atto dei progressi effettuati sul versante della riscossione delle entrate proprie, il collegio sottolinea la necessità che l'ente nell'ambito della propria autonomia adotti adeguate misure organizzative di processo che consentano di migliorare il grado di realizzazione delle entrate tributarie. Analoghe raccomandazioni in tal senso erano peraltro già state formulate dall'organo di revisione nelle considerazioni finali della relazione sul rendiconto 2012. laddove invitava l'ente ad attivarsi verso un'azione di riscossione dei residui e delle somme di competenza più incisive di quella posta in essere finora, considerato il ripetuto ricorso ad anticipazione di cassa. Secondo quanto riferito dall'organo di revisione, la contabilità interna dell'ente non prevede procedure atte ad evidenziare i vincoli delle entrate e specifica destinazione. Quanto sopra costituisce una grave violazione delle buone pratiche contabili ed impedisce di dare corretta applicazione al combinato disposto degli artt. 195, 222 TUEL. Infatti l'art. 195 stabilisce che

l'utilizzo in termini di cassa di somme a specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria. Ora è evidente che in assenza di informazione relativa all'effettivo utilizzo di somme vincolate non è possibile assicurare il rispetto dei limiti dei 3/12 fissato per l'anticipazione di tesoreria dall'art. 222. Il magistrato incaricato dell'istruttoria aveva ipotizzato, sulla base delle differenze tra l'importo dei residui attivi e l'importo dei residui passivi conservati nel bilancio di parte capitale, l'avvenuto introitamento di somme a specifica destinazione. Infatti, atteso il carattere normalmente vincolato delle entrate registrate sui titoli IV e V, il ridotto importo dei residui attivi portava a ritenere che parte delle predette entrate vincolate fossero già state riscosse. Le precisazioni fornite dall'ente hanno confermato tale ipotesi. L'amministrazione comunale infatti ha riferito di aver incassato delle somme provenienti dalla regione, destinati alla messa in sicurezza del cimitero. Tuttavia a causa della mancanza di informazioni relative all'ammontare delle riscossioni in discorso, non è stato possibile effettuare una puntuale verifica del rispetto del limite dell'anticipazione di tesoreria fissato ex art. 222 e 195, nei 3/12 delle entrate correnti, al netto dell'utilizzo delle somme a specifica destinazione. Sotto altro profilo si osserva che la rilevazione dei dati relativi all'eventuale impiego di somme a destinazione vincolata, costituisce anche il necessario presupposto logico per dare integrale applicazione dell'art. 187 comma terzo bis. Con riferimento alle registrazioni sui servizi per conto terzi, il collegio ricorda come in base alla costante giurisprudenza delle sezioni regionali della corte dei conti, le poste che possono trovare locazione tra le partite di giro siano puntualmente definite dallo schema di bilancio approvato con DPR 194/96 e sono immodificabili. Punto 48 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, quanto riguarda in particolare il capitolo 05, altre spese per servizi conto terzi, nonostante la sua natura residuale, esso è destinato ad accogliere un numero assai ristretto di fattispecie. Il principio contabile n. 1 parla al riguardo di entrate e spese per servizi rigorosamente effettuati per conto terzi. Le fattispecie in discorso, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, devono caratterizzarsi per l'assenza di un interesse diretto in capo all'ente che pone in esso l'attività giuridica sottostante. Al contrario, nelle fattispecie descritte in premessa, l'ente assume la piena responsabilità della spesa destinandola in risorse introitate ai rilievi che sia pur nel rispetto di un generale vincolo di destinazione impresso dal soggetto esterno, sono diretti a soddisfare un interesse diretto dell'ente. Si richiama l'attenzione dell'amministrazione comunale sul fatto che la corretta imputazione delle movimentazioni contabili tra le partite di giro, è particolarmente rilevante

ai fini del corretto calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del PSI e del consolidamento della spesa pubblica. Venendo all'ultima questione in esame, il collegio rileva come la corretta gestione del servizio economale implichi la necessaria movimentazione delle partite di giro. Ciò, infatti, risponde alla duplice finalità di gestire contabilmente l'anticipazione dei fondi all'economato da un lato e la successiva regolarizzazione dei mandati di pagamento emessi con imputazione sui vari capitoli di bilancio dall'altro. Tanto premesso, la sezione raccomanda: di incrementare la velocità di riscossione di smaltimento dei residui relativi alle entrate tributarie, di verificare che l'accertamento delle entrate e la successiva conservazione nel conto del bilancio dei residui attivi con particolare riferimento ai residui al titolo IV siano sempre supportati dall'esistenza di un valido titolo giuridico, di monitorare l'andamento dei flussi della riscossione dei pagamenti al fine di mantenere l'equilibrio della gestione di cassa; di provvedere all'esatta quantificazione della cassa vincolata e di dotarsi per il futuro di procedure atte ad evidenziare la consistenza di entrate a specifica destinazione; di provvedere al corretto stanziamento di risorse per la costituzione di un fondo svalutazione crediti, così come prescritto dall'art. 6, di limitare, in relazione all'incidenza dei residui attivi ultra quinquennali, l'applicazione dell'avanzo amministrazione e di subordinare l'utilizzo alla sua effettiva realizzazione; di provvedere alla corretta imputazione contabile delle partite di giro; di assicurare la corretta gestione contabile del servizio economato attraverso la movimentazione degli appositi capitoli dei servizi per conto terzi. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa in via telematica al sindaco, al consiglio comunale ed all'organo di revisione del comune di Montecalvo in Foglia, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 33/2013 la presente pronuncia dovrà altresì essere pubblicata sul sito internet dell'amministrazione comunale secondo le modalità di legge. Così deliberato in Ancona nella Camera del Consiglio del 22.01.2015.

CECCAROLI. Sostanzialmente dove andiamo a parare? Adesso a grandi linee e poi sulla specificità ci può aiutare anche il segretario. Residui attivi in conto capitale. Qui parliamo semplicemente della realizzazione del centro di aggregazione giovanile, loro ci dicono: voi sostanzialmente avete messo a bilancio dei soldi da introitare dalla regione e poi mettete al bilancio dei soldi di beni che pensate di vendere. Questi beni, però, li mettete al bilancio senza sapere se li vendete o meno, però complessivamente era tutta l'operazione nel suo insieme che andava vista. In questo momento non c'era pericolo per l'amministrazione che la mancata alienazione dei beni fosse un danno, perché la mancata

alienazione dei beni significava non fare l'operazione come fira l'altro non si è fatta, quindi si è verificata, quindi tutta questa partita qui risulta essere neutra.

GRANDICELLI. Sì però mi sembra che dicano ad un certo punto che c'è l'obbligo di, cioè non potete mettere a bilancio una cosa da delibera se non avete un compromesso. Lì c'è uno sbaglio.

CECCAROLI. Era l'unico modo per...

PAGANELLI—SINDACO. Per accedere...

GRANDICELLI. Avete fatto un magheggio per rientrarci?

PAGANELLI - SINDACO. No, no, non è un magheggio.

CECCAROLI. Guardiamo alla sostanza, al di là della forma. La sostanza è: come realizzare? Prevedendo i 300.000,00 euro che comunque ce li aveva già concesso e gli altri 300.000,00 euro dalla vendita dell'opera, perché altrimenti, come... finanziario delle opere pubbliche non era neanche ipotizzabile. Nel bando finale abbiamo previsto anche che se vendevamo e nessuno voleva fare l'opera, ci stava bene anche che... Si è verificato esattamente quello che pensavamo.

PAGANELLI — SINDACO. Ci sono due passaggi: il passaggio primo che noi dobbiamo accedere ad un bando, per accedere ad un bando, correggimi segretario se sbaglio, noi dobbiamo avere...

GRANDICELLI. Avete trovato una strada che non è...

PAGANELLI — SINDACO. No ma è così, io per accedere ad un bando devo avere già una opera che è passata in giunta ma io per portare in giunta una opera che comporta una spesa, devo avere le risorse, perciò devo determinare da dove vengono le risorse, determino che queste risorse vengono da alienazione dei beni e contributo regionale, perciò io in quel momento devo attivare i due capitoli, vendita dei beni e...

GRANDICELLI. Sì però mi sembra di capire che dice voi potete vendere, li avete già venduti praticamente.

PAGANELLI—SINDACO. In sostanza sì!

GRANDICELLI. Allora avete fatto una cosa che non va bene.

PAGANELLI — SINDACO. Però non potevo farlo, è una partita di giro, intanto li metto e poi loro dicono tu questa cosa l'hai fatta nel 2010, il finanziamento ti è stato concesso nel 2012, è logico perché io nel 2010 ho fatto questa operazione proprio per accedere a quel finanziamento, capito? perché se io vado a partecipare ad un bando ma non ho già a bilancio la somma da spendere, non posso accedere al bando. È vero che è una operazione che la legge, come precisa qua, dice che tu puoi dire che hai delle entrate solo quando hai un atto ufficiale che hai venduto, però in questo momento io ho fatto questa operazione per poter accedere al bando, ho avuto accesso al bando, ho avuto il finanziamento, sono andata in gara e perciò ho mantenuto le situazioni, partita di giro, nel momento in cui adesso mi diranno che il finanziamento mi viene revocato, io andrò a stornare questi capitoli e rimetterò la situazione al pari, però non abbiamo aggravato situazioni, non ci siamo indebitati, abbiamo solo già predisposto i vari capitoli con le varie partite di giro, una in entrata ed una in uscita perché il bilancio comunque è fatto di entrate e spese.

SEGRETARIO. Non c'era alternativa, ma non solo su questo.

PAGANELLI — SINDACO. Ma anche sugli altri, anche su altre cose.

SEGRETARIO. Il discorso di fondo: questa è una verifica che fa la corte dei conti all'atto prettamente contabile e poi c'è un discorso amministrativo di come vanno avanti gli atti, noi tecnicamente, nessun comune tecnicamente può approvare un progetto se non ha una copertura finanziaria, la copertura finanziaria può essere data anche da un mutuo, ma non è detto che il comune è il mutuo quando approvi il progetto, perché per avere il mutuo deve mandare il progetto, però non può dichiarare la copertura finanziaria se non lo iscrive in bilancio. Noi ci troveremo fra poco ad approvare il piano delle opere pubbliche che avrà una predisposizione di opere pubbliche che hanno un progetto preliminare o di massima e di fianco qual è il finanziamento. Dove c'è scritto "mutuo", il mutuo non ce l'ha il comune, però se non iscrive quell'opera nel programma e non lo iscrive in bilancio non può andare a chiedere il mutuo. Il problema è stato evidenziato dalla Cassa Depositi e Prestiti mi sembra nel 2004/2005, dove diceva i comuni con una norma amministrativa che dice una cosa ed una norma contabile che ne dice un'altra, non possono andare ad approvare i progetti se non hanno la copertura finanziaria. Noi come Cassa Depositi e Prestiti siamo disponibili a rilasciare un formale impegno dietro richiesta dell'amministrazione che dice "io vorrei fare queste opere, noi vi diamo l'okay per eventuali assunzioni di mutui e questo formale impegno dura tre anni". Il

formale impegno era stato riconosciuto come titolo valido per la copertura finanziaria, quindi per poter approvare il progetto e poi richiedere il mutuo. Questa opera della Cassa Depositi e Prestiti, questa circolare della Cassa Depositi e Prestiti, nel momento in cui la cassa è passata da società prettamente pubblicistica ad Spa, è stato tolto, ma la legge è rimasta lì. La legge impone al comune di dare la copertura finanziaria, come ci dà la copertura finanziaria ad un progetto se è finanziato con il mutuo? Non esiste. Per cui questa cosa che ha sollevato la corte dei conti, che è un particolare collegato ad un finanziamento vincolato a quella cosa, si evidenzierà ogni volta che un comune farà una opera con un finanziamento di una banca o della Cassa Depositi e Prestiti, perché era una cosa a copertura.

GRANDICELLI. Di queste cose non me ne intendo, per me è quasi arabo, però un mutuo è una cosa, la vendita di un bene è un'altra, no?

SEGRETARIO. La contestazione non è solo sulla vendita del bene, anche sull'accertamento del contributo che è andato alla regione, la regione lo erogava solo se si faceva l'appalto, ma come si fa a fare l'appalto se non si approva un progetto e non si fa un bando? Non si può fare un bando se non c'è la copertura finanziaria, quindi o il tutto era vincolato a dire io realizzo l'opera, se incasso i soldi dalla alienazione ed incasso i contributi e faccio l'opera oppure – come abbiamo fatto noi – disposizione normativa prevista da una legge del 2006, vendo a condizione che, o realizzo a condizione che. La condizione non si è verificata ed il bando è decaduto, i soldi non sono stati spesi e tutto ritorna come era prima, però è l'applicazione di una disposizione normativa, solo che a livello amministrativo si ragiona in un modo, a livello contabile se ne ragiona in un altro, e le due cose non sempre vanno d'accordo.

PAGANELLI — SINDACO. Pag. 3 punto 1, risultato di amministrazione avanzo, che sarebbe l'avanzo di bilancio. In pratica qui si dice che nell'anno 2012, a fronte dell'avanzo di bilancio di 8.191,88, il magistrato rileva che c'erano dei residui attivi di parte corrente di 37.000,00 euro, in particolare c'erano quelli sul titolo I che erano pari a € 18.281,44, e dice che erano ampiamente superiori al risultato di amministrazione, cioè avevamo 18.281,00 come residui conservativi ed invece abbiamo impegnato l'avanzo di bilancio. A questo punto cosa abbiamo detto noi? Abbiamo detto che, siccome non eravamo in anticipo di tesoreria, avevamo utilizzato l'avanzo di bilancio.

CECCAROLI. 18.000,00 euro erano soldi che noi eravamo certi, più che certi perché erano soldi che dovevamo avere da Marche Multiservizi perché quando

sono state cedute le reti, noi per le reti tipo dell'acquedotto pagavamo dei mutui che Marche Multiservizi ci doveva rimborsare, così come abbiamo, non so se si chiamano royalties...

PAGANELLI—SINDACO. Delle entrate.

CECCAROLI. ...in entrate per quanto riguarda il consumo dell'acqua ed il consumo del gas, una piccola percentuale. Tutta questa partita con Marche Multiservizi è stata, per diversi tempi, periodi perché c'era solo no da mettersi d'accordo, Marche Multiservizi doveva pagarci delle cifre, noi chiedevamo indietro altre cifre perché le due cose cercavamo di compensarle, fatto sta che l'ufficio ragioneria ha chiuso fino al 2012/2013 mi pare, tutte queste partite, quindi anche questi 18.000,00 euro sono nel frattempo rientrati, ecco perché erano certi, perché comunque venivano da Marche Multiservizi. Cosa dice la corte dei conti? Se voi avete dei residui attivi più alti dell'avanzo di amministrazione, se non riscuotete, non è un avanzo ma... La raccomandazione è anche giusta da un punto di vista di principio perché dice "l'avanzo di amministrazione tu hai la certezza nel momento in cui hai anche incassato tutti i residui passivi", però nel caso nostro, almeno l'ufficio contabile era abbastanza tranquillo. Dopodiché fondo svalutazione crediti, è una norma che noi abbiamo anche nel nuovo bilancio, vero Christian?

GIULIONI. Sì, viene previsto obbligatoriamente nel nuovo bilancio con le norme di urbanizzazione.

GRANDICELLI. Anche prima era prevista.

GIULIONI. Non obbligatoria.

CECCAROLI. Non era obbligatoria.

GRANDICELLI. Non mi sembra che fosse così, comunque!

CECCAROLI. Tant'è vero che quando qui si parla della gestione di cassa è esattamente quello che noi abbiamo fatto poi nel 2013, che comunque ha creato anche qualche mal di pancia in giro, perché noi sapevamo benissimo che l'anticipazione di cassa era dovuta a cosa? Alla mancata riscossione, no! al ritardo di riscossione della tassa rifiuti, tanto per esser chiari, così come i trasferimenti da parte dello Stato, dei soldi che dobbiamo avere dallo Stato sostanzialmente. E questo cosa ha comportato? Ha comportato che negli anni successivi, tant'è vero che nel 2014 non c'è nessuna anticipazione di cassa perché siamo riusciti finalmente a portare in equilibrio senza dover fare una anticipazione di cassa. Fra l'altro qui non solo ci dicono questo, ci dicono anche

"avete pagato anche poco rispetto a quello che avete speso, perché se non avete riscosso..". Queste sono anche note giornalistiche che si sentono tutti i giorni. La Pubblica Amministrazione, quando è arrivato Renzi che dice dobbiamo pagare i privati, quindi anche lo stato centrale, era un po' anche il problema di qualche comune che deve avere l'obbligo di pagare nei 30 giorni, però se non fai le anticipazioni di cassa tu non puoi pagare nei 30 giorni, un po' come diceva prima il segretario su altre questioni. Ora, le anticipazioni di cassa del 2014 mi pare che le abbiamo azzerate perché siamo andati a riscuotere complessivamente tutta quella che era la competenza, noi siamo indietro di un anno in questo momento per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, tant'è vero che arrivano le bollette adesso per il 2014, invece prima eravamo fuori di circa due anni.

GRANDICELLI. Però mi sembra che qua dica questo, che voi dovevate pagare questi soldi avendoli già in cassa, invece avete pagando gli interessi.

CECCAROLI. No, non ce li avevamo in cassa, dovevamo riscuoterli.

PAGANELLI-SINDACO. Dovevamo riscuotere!

GRANDICELLI. Dovevate riscuotere, appunto! Dovevate pagarle con i soldi che dovevate riscuotere, non avete riscosso?

CECCAROLI, Bravo.

GRANDICELLI. Li avete anticipati?

CECCAROLI. Esatto.

GRANDICELLI. Avete pagato gli interessi?

CECCAROLI. Esatto. Tant'è vero che poi siamo andati negli anni successivi a riscuotere due anni in uno, no?

PAGANELLI – SINDACO. Sì infatti quello è legato al fatto...

GRANDICELLI. Quindi avete una cosa che... non avete riscosso, avete...

PAGANELLI – SINDACO. Sì, nel 2009 era a ruolo l'anno 2007 per la Tarsu, poi nel 2010 è stato chiesto il pagamento del 2008, nel 2011 è stato chiesto il 2009, cioè ogni anno comunque è stato chiesto...

GRANDICELLI, Essendo dietro con la riscossione..

PAGANELLI – SINDACO. Esatto. Poi siamo arrivati al 2012, 2013 dove per recuperare abbiamo messo due anni. Da una parte qui ci dicono devi essere bravo a riscuotere...

GRANDICELLI. Poi fa riferimento al 2012, quindi cose vecchie.

PAGANELLI – SINDACO. Esatto. Sì cose vecchie, infatti ti dicono devi essere bravo a riscuotere puntualmente in modo da poter soddisfare, di avere denaro per fare i tuoi pagamenti e non andare in anticipo di cassa perché la legge prevede che tu puoi andare...

GRANDICELLI. Perché eravate fuori parecchio in questi parametri.

PAGANELLI – SINDACO. ... in un'anticipazione solo del 5%, invece siamo andati al 12.77%. Poi, però, nella parte successiva dove fà le considerazioni, ti dice anche che prende atto che siamo stati bravi perché abbiamo recuperato, diciamo, no? però la contestazione è quella.

GIULIONI. C'è una stranezza che diciamo è giusto rilevare, praticamente contestano dei parametri al 31.12.2012, di previsione del decreto di febbraio 2013, praticamente il parametro rilevato è precedente all'emanazione della legge che viene presa come punto di riferimento.

SEGRETARIO. Non hanno preso a riferimento il parametro dell'anno 2012, ma hanno preso quello del 2013, che nel 2012 non c'era. Questo è il controsenso, per ben due volte.

PAGANELLI – SINDACO. Però comunque alla fine è giusto quello che dici tu perché anche le conclusioni ti sollecitano a dire "devi essere più puntuale nelle riscossioni", è un po' anche i ragionamenti che abbiamo fatto in questi giorni nelle assemblee pubbliche.

GRANDICELLI. Così come riscuote, quelli che non pagano, cercare di farli pagare perché è la base.

PAGANELLI – SINDACO. Questo perché? perché lo Stato dice: se tu hai questi residui poi alla fine, no? perché poi l'anticipazione di cassa alla fine si trasforma in residui, quello che dicevamo prima, che devi costituire un fondo svalutazione crediti, perché se poi questi residui tu non li riscuoti, spendi dei denari che non ti entreranno e perciò

alla fine invece di avere un avanzo, hai un disavanzo, cioè i suggerimenti che vengono dati è per non arrivare a fare delle operazioni che poi alla fine possono portare un disavanzo, però è quello che ci siamo finalmente messi a pari e dovremmo proseguire anche meglio in quella linea. Poi invece per quanto riguarda il punto 5, servizi per conto di terzi, qui ci si contesta che i servizi per conto terzi sono delle attività che tu fai per conto di qualcun altro. Qua la voce che viene contestata sono questi 5.000,00 euro per lavoro straordinario eventi calamitosi 2011 che è vero, è straordinario che è effettuato dai nostri operai, però per gli eventi calamitosi, per l'alluvione. Poi è vero anche che queste somme, questi 5.000,00 euro sono stati rimborsati dalla regione proprio per questa calamità, che vengono rimborsati nel 2012, perciò li possiamo pagare solo nel momento in cui abbiamo i soldi, perché? perché non potevamo neanche spendere questa cifra, perché nella spesa dei dipendenti non ce li avevamo, giusto? però nella verifica la corte dei conti dice: questo lavoro straordinario dei tuoi dipendenti non è proprio un lavoro conto terzi, non ci trovano la giusta allocazione ma diversamente non potevamo fare. Servizio economale, quella delle partite di giro che devono essere sempre precise e non era stata correttamente movimentata la partita, va in entrata ed in uscita, per fare la partita di giro, non era stata correttamente movimentata. La sostanza abbiamo detto tutto, erano queste cose qua. Questa è una presa di atto. Alle comunicazioni del Sindaco possiamo aggiungere due parole. Volevo solo condividere il fatto che ieri alcuni di noi, io, Domenico, Mattia, Luisa ed Alfonso siamo andati presso la Diga di Mercatale col consorzio di bonifica che ci ha fatto vedere tutto il funzionamento della diga, ci ha spiegato la capacità della diga. C'era anche Emanuele Ceccatelli, perciò c'è stato anche un bel confronto sui numeri, sono state date delle delucidazioni. È stata una bella giornata, nel senso che delle volte è anche utile, oltre che interessante, ma anche utile approfondire queste dinamiche, avere conoscenza di come si svolgono le cose perché poi magari riesci anche a fare un ragionamento più compiuto. Alla base di tutto ci sta che ci vuole un attimo di lungimiranza, abbiamo anche realizzato i dati delle previsioni per le piogge che poi non sempre corrispondono alla realtà perché poi l'acqua che cade dal cielo è anche difficile regolamentarla, quello che poi incide in questo momento specialmente non è solo l'acqua che cade dal cielo, ma anche la capacità della terra di assorbirla e perciò non tutta l'acqua che scende a valle dal fiume è quella che scarica la diga, ma è anche quella che entra dai fossi, dagli affluenti. Però comunque è stata una bella giornata. Non mi dilungo perché poi si fa tardi, passiamo al punto n. 3.

PUNTO N. 3 - VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

PAGANELLI — SINDACO. Io lascio la parola ad Alfonso che tecnicamente ci spiega velocemente.

SANCHINI. Da tempo la parrocchia di San Giorgio ci aveva presentato la richiesta di poter eseguire una variante al piano regolatore per realizzare delle attività, degli edifici per la pratica del culto, in pratica loro vogliono realizzare un oratorio. Hanno avuto la possibilità nel 2014 di presentare un'apposita domanda per poter partecipare ad un bando della CEI mi sembra si chiami, per gli oratori e sono piazzati in una posizione in graduatoria. Per fare questo però naturalmente serve una specifica variante al piano regolatore, che prevede l'area per l'edificazione di questa superficie che loro vogliono fare. La cosa è stata un pochino problematica, perché? si univano una serie di problematiche dal punto di vista urbanistico, la prima era la presenza di un vincolo, la fascia di rispetto cimiteriale di 100 metri, è una fascia inedificabile intorno al cimitero di 100 metri, che può essere ridotta solo ed esclusivamente in funzione dell'ampliamento del cimitero. La seconda situazione dal punto di vista urbanistico era la mancanza di questa variante al piano regolatore perché le aree intorno, una volta tolto il vincolo cimiteriale, risultavano aree agricole. Abbiamo concordato, nello stesso tempo, oltre a queste problematiche dal punto di vista urbanistico, si presentava anche un altro tipo di problematica che ci riguardava, che era quella di dire: okay, possiamo essere disponibili alla riduzione della fascia di rispetto cimiteriale se studiamo attentamente il possibile ampliamento del cimitero di San Giorgio che in questo momento ci trova in grave difficoltà perché stiamo finendo gli spazi interni quindi avevamo una reciproca necessità di risolvere delle problematiche. C'è stato un incontro, diversi incontri fra gli amministratori della parrocchia e l'amministrazione comunale, si è arrivati ad un accordo per la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, nello stesso tempo per la cessione in forma gratuita di aree per l'ampliamento del cimitero di San Giorgio. È stato sottoscritto un accordo che mi sembra sia stato nel

precedente consiglio, la delibera n. 58 di consiglio abbiamo approvato in consiglio comunale questo accordo tra la parrocchia ed il comune di Montecalvo in Foglia. Alla luce di questo, il comune ha fatto una variante al piano regolatore dei cimiteri per ridurre la fascia di rispetto cimiteriale in funzione dell'ampliamento. Ora quest'area è diventata agricola, può essere oggetto di variante urbanistica, la legge regionale 22/2011 prevede che l'amministrazione comunale può fare le varianti urbanistiche andando a diminuire la superficie agricola esistente solo in funzione di nuove zone, cioè zone non esistenti in precedenza del piano regolatore, in questo caso la zona per attrezzature religiose F0 che noi abbiamo inserito, non era esistente nel piano regolatore quindi abbiamo previsto proprio questa nuova zona nel piano regolatore dei cimiteri, se vedete la prima tavola, quella senza la colorazione viola, solo con il rosso, è lo stato attuale del cimitero con la fascia di rispetto ancora di 100 metri. La seconda tavola, invece, l'estratto del PRG in variante, cioè il cimitero con la riduzione della fascia di rispetto e la previsione della variante per la nuova zona destinata alle attrezzature religiose. Indicativamente questa nuova zona di attrezzature religiose ha una superficie di 9.000 mq che permette, appunto, la realizzazione di questa struttura che loro vorranno fare, di questa struttura ancora non c'è progetto, nulla, in questo momento siamo solo alla previsione urbanistica e dopo logicamente ciò che verrà in futuro sarà il progetto edilizio che in questo momento ancora non c'è. Ci compete prevedere la variante urbanistica per poter fare questa cosa. Tra l'altro in questo momento dove il piano regolatore è purtroppo tutto ingessato, questa possibilità comunque di poter realizzare qualche intervento nel nostro territorio non è una cosa da escludere. Questa è la proposta di variante al piano regolatore, per inserire una nuova zona di attrezzature religiose sull'area di proprietà della parrocchia di San Giorgio. La variante, dopo questo passaggio in consiglio comunale in caso di adozione, questa prima fase si chiama adozione, dopo questo primo passaggio in consiglio comunale deve rimanere in pubblicazione all'albo pretorio ed almeno su un giornale a carattere regionale, per 60 giorni. Dopo questa pubblicazione deve tornare in consiglio comunale per l'adozione definitiva. A quel punto

va in provincia per l'approvazione definitiva della provincia, ci vogliono circa 120 giorni. Purtroppo l'iter burocratico dal punto di vista urbanistico non è... quindi ci sono tre passaggi in consiglio comunale, questo è il primo dei tre per la variante. Se c'è qualche domanda sono a vostra disposizione. Nel consiglio precedente, quando abbiamo approvato quella convenzione tra noi e la parrocchia, abbiamo già detto molto di questa variante.

PAGANELLI — SINDACO. A questo punto lo metterei ai voti.

Posta in votazione la delibera, il consiglio comunale approva ad unanimità

Posta in votazione l'immediata esecutività, il consiglio comunale approva ad unanimità

PUNTO N. 4 - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

PAGANELLI — SINDACO. Interrogazioni ed interpellanze non ci sono.

GRANDICELLI. Posso dire due cose? una, che circa un mese fa ho fatto una richiesta di accesso agli atti ed ancora non ho ricevuto niente, se si poteva in qualche modo accelerare la cosa.

PAGANELLI — SINDACO. Del piano di chiusura sì.

GRANDICELLI. Poi un piccolo appunto, visto che oggi c'è un consiglio comunale, fuori non c'è la bandiera esposta.

PAGANELLI — SINDACO. Non l'abbiamo messa per il vento, mi sono dimenticata di dirlo all'inizio. Graziana oggi mi ha detto "le bandiere non le metto perché ho paura che ce le porta via il vento". "Va bene, dai per una volta sarà lo stesso!".

GRANDICELLI. Va bene uguale.

La seduta è sciolta alle 19:45